

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2540

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIONISI e FAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1996

—————

Nuove norme sulla cremazione delle salme

—————

ONOREVOLI SENATORI. - «Il movimento internazionale a favore della cremazione va, oggi, affermandosi con rinnovato impulso in tutti i paesi civili.

Può dirsi che esso abbia ormai superata la sua lunga fase iniziale, travagliata da controversie dottrinali.

I pregiudizi d'indole filosofica, politica e religiosa che per vari decenni hanno inceppato, qua e là, il diffondersi del rito inceneratorio, vanno ormai scomparendo e cedendo il posto a una più serena, positiva e ragionevole comprensione di certe situazioni e di certi bisogni.

Anzitutto, una più esatta conoscenza dei precedenti storici, ha fatto sapere ai male informati e ai prevenuti, che il rito crematorio fu in grande onore presso i popoli della più alta civiltà.

Esso costituiva, anzi, un trattamento di suprema distinzione presso il popolo ebraico che, difatti, fece ardere sul rogo purificatore le salme dei suoi uomini più illustri: Mosè, Salomone e re David, l'unto del Signore!

In secondo luogo, si è cominciato a capire che il problema della destinazione dei cadaveri si va facendo ogni giorno di più ardua soluzione, dacchè lo sviluppo vertiginoso dell'urbanismo riduce ovunque le disponibilità delle aree suburbane adatte all'impianto di cimiteri che, alla loro volta, hanno bisogno di ingrandirsi periodicamente.

L'ingombro cimiteriale e la necessità di accaparrare sempre nuove aree per le inumazioni in tutti i maggiori centri urbani, causano ai pubblici poteri di tutti i paesi assillanti preoccupazioni (...).

Le città dei morti tendono, con progressione sempre più accelerata, ad invadere lo spazio destinato ai vivi e, a causa di questa ineludibile necessità, non è sempre possibile il rispetto scrupoloso di tutte quelle

prescrizioni igieniche che la polizia mortuaria suggerisce ed esige a tutela della salute pubblica.

Si è molto discusso intorno ai veri o presunti pericoli presentati dai cimiteri.

I competenti hanno lealmente riconosciuto che le inumazioni fatte in un cimitero rispondente a tutte le condizioni richieste dall'igiene, in quanto esse hanno attinenza alle speciali qualità fisiche del terreno, alla sua ubicazione, alla sua superficie, ai suoi rapporti con la falda idrica sotterranea, con le correnti atmosferiche dominanti, eccetera, non possono costituire un motivo reale di apprensione per la pubblica incolumità.

Il male è che, praticamente, son ben pochi i cimiteri che rispondono davvero a tutti questi buoni requisiti!

E allora entrano inevitabilmente in azione quelle cause di insalubrità: inquinamenti gassosi dell'aria, contaminazioni delle falde sotterranee che alimentano anche a distanza pozzi e sorgive, infezioni del suolo, eccetera, che hanno bene a ragione preoccupato in ogni tempo gli igienisti e che sono stati soprattutto invocati da questi per sostenere l'opportunità di diffondere l'uso dell'incenerimento dei cadaveri umani.

Nelle città popolate più moderne verso cui, malgrado tutto, si dirige ogni giorno più l'intenso e irresistibile esodo rurale, l'aumento annuo delle inumazioni risulta, infatti, progressivo.

La necessità di allargare sempre più le aree cimiteriali, ivi si impone periodicamente».

Così si scriveva già nel 1931 (G. Sanarelli) e oggi la situazione non è nè migliorata nè risolta. I problemi urbanistici, ambientali e igienici assillano ancora le grandi città ma non solo, gli stessi problemi si pongono anche per le piccole località che

devono cedere sempre più spazi da destinare ai cimiteri. Spazi in orizzontale, per l'inumazione, che non consente la possibilità di sepolture su più piani; spazi in orizzontale, per i loculi, che occupano superfici in verticale, ma che hanno portato ad una eccessiva cementificazione dei cimiteri e all'allungamento dei tempi di decomposizione delle salme.

L'avvio di una seria politica cimiteriale non può prescindere da una riflessione sulle pratiche funerarie in uso nel nostro Paese, senza ignorare nel contempo il comune sentire nei confronti di queste pratiche.

L'affettività verso il morto è insita in strati profondi del comportamento psichico e nelle società attuali, anche quando svaniscono le sovrastrutture religiose, le pratiche funerarie non perdono nulla della loro importanza. La morte infatti scatena emozioni potentissime e il funerale, azione finale di un gruppo verso un individuo, fa parte di queste emozioni. Quando un metodo diventa abituale o preferenziale viene caricato di affetto e dunque diventa più difficile da modificare. Ma la tendenza alla cremazione, da tempo presente nella nostra società, sta a dimostrare che gli affetti possono rivolgersi verso pratiche diverse, restando forti ed immutati come prima.

Il presente disegno di legge vuole facilitare e favorire la diffusione della cremazione dei cadaveri, una pratica ampiamente diffusa in altre culture, che ha tra le altre, l'indubbio vantaggio di consumare un numero minimo di spazio (o di non occuparne affatto) e di non causare inquinamento atmosferico. Inoltre, data la semplificazione delle operazioni che richiede, la cremazione può contribuire a ridurre le odiose speculazioni che operano intorno alle pratiche funerarie.

L'articolo 1 stabilisce le norme per la predisposizione, da parte dei comuni, di impianti di cremazione delle salme in modo tale da rendere accessibile il servizio a quanti abbia manifestato tale volontà. Sono inoltre previste alcune disposizioni riguardanti le tariffe dovute per tale servizio, completamente gratuito nel caso di disper-

sione delle ceneri o quando queste siano conservate in cappelle o colombari privati.

L'articolo 2 disciplina le modalità di manifestazione della volontà, revocabile in qualsiasi momento, dei cittadini che intendono scegliere la cremazione. Due le vie indicate:

a) dichiarazione scritta dell'interessato con firma autenticata da parte dell'autorità legittimata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) presentazione di un'apposita dichiarazione per gli iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme;

c) disposizione testamentaria.

Viene inoltre regolamentata la manifestazione di volontà dei cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età e quella per gli interdetti e per i minori di quattordici anni. È prevista pure la richiesta di autorizzazione alla cremazione da parte del coniuge o convivente della persona defunta.

L'articolo 3 attiene alle procedure da rispettare per le operazioni di cremazione, e alle certificazioni necessarie. In particolare è previsto che nel caso di morte violenta o comunque nel caso di sospetto di morte non dovuta a cause naturali sia obbligatorio il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

L'articolo 4 invece fissa le norme relative alla conservazione delle ceneri, prevedendo la possibilità della dispersione delle ceneri delle salme in uno spazio riservato allo scopo dal comune oppure in natura, in luoghi al di fuori dei centri abitati e con autorizzazione preventiva del comune. Per quanto riguarda le urne cinerarie, queste possono essere conservate oltre che nei cimiteri, in apposite cappelle o in colombari privati, permettendo anche la conservazione delle ceneri da parte dei congiunti.

L'articolo 5 recupera l'articolo 81 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 285, relativo ai verbali da redigere per la consegna delle urne contenenti le ceneri delle salme.

L'articolo 6 modifica il codice penale, aggiungendo un comma all'articolo 411, dove si prevede la non punibilità della dispersione delle ceneri laddove questa avvenga in

seguito a espressa volontà del defunto o degli aventi diritto.

L'articolo 7 prevede l'abrogazione degli articoli 78, 79, 80 e 81 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I comuni sono tenuti ad organizzare il servizio di cremazione delle salme in modo tale da renderlo accessibile a tutti coloro che abbiano manifestato la loro volontà ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 4.

2. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere alla realizzazione di un impianto di cremazione nel territorio di loro competenza.

3. I comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno costituire dei consorzi per la realizzazione e la gestione di un impianto di cremazione.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici emana, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative ai requisiti e alle caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti di cremazione nonché le norme relative all'adeguamento degli impianti esistenti.

5. Nel caso di conservazione delle ceneri in appositi colombari e qualora l'amministrazione comunale richieda il pagamento di una tariffa per l'inumazione delle salme in campo comune, può essere richiesto, a titolo di contributo, il pagamento di una tariffa non superiore al 30 per cento di quella prevista per l'inumazione in campo comune. Qualora le urne cinerarie siano conservate in cappelle o colombari privati o le ceneri vengano disperse ai sensi dell'articolo 3, il servizio di cremazione è completamente gratuito.

6. Ciascun comune è tenuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad informare con mezzi idonei i cittadini circa i contenuti della presente legge.

Art. 2.

1. I cittadini che abbiano superato il quattordicesimo anno di età e che intendano scegliere la cremazione esprimono la loro libera scelta mediante manifestazione non equivoca di volontà secondo una delle modalità seguenti:

a) dichiarazione scritta dell'interessato con firma autenticata da parte dell'autorità legittimata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme dei propri associati, presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

c) disposizione testamentaria.

2. La manifestazione di volontà di cui al comma 1 dei cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età non produce effetti se non è convalidata dalla dichiarazione di consenso dei rappresentanti legali dei dichiaranti. Al compimento del diciottesimo anno di età la manifestazione di volontà si intende, salvo revoca, tacitamente confermata.

3. Per gli interdetti e per i minori di quattordici anni la manifestazione di volontà viene espressa dai rispettivi rappresentanti legali ed è ammessa anche in momento successivo al decesso.

4. La manifestazione di volontà è sempre revocabile.

5. In caso di eventuale discordanza tra le manifestazioni di volontà espresse ai sensi del comma 1 si intende valida la volontà espressa in data più recente.

6. Per i cittadini stranieri deceduti in Italia è richiesta adeguata certificazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.

7. In assenza di esplicite manifestazioni di volontà contraria del defunto, espresse con disposizione testamentaria, è ammessa la richiesta scritta al sindaco di autorizzazione alla cremazione della salma da parte del coniuge o convivente della persona defunta, e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Art. 3.

1. Per procedere alla cremazione è necessario il certificato dell'ufficiale sanitario che, constatato il decesso, escluda segni o indizi di morte dovuta a reato.

2. L'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è avvenuto il decesso, constatata la manifestazione di volontà di cui all'articolo 1, autorizza la cremazione con le stesse procedure previste per la sepoltura di cadavere nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

3. Nel caso di morte violenta o comunque nel caso di sospetto di morte non dovuta a cause naturali è obbligatorio il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. Su richiesta degli aventi diritto o, in loro assenza, con decisione del sindaco, è autorizzata la cremazione dei resti mortali esumati allo scadere della concessione di una sepoltura, quando sia trascorso il tempo necessario per la mineralizzazione della salma e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno dieci anni per le salme inumate e venti per quelle tumulate.

Art. 4.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri risultanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Le dimensioni limite delle urne sono stabilite dai regolamenti comunali.

3. Le urne cinerarie possono essere interrate ad una profondità stabilita dalle norme igieniche in appositi riquadri di terreno all'interno del cimitero, o collocate in colombari le cui dimensioni e caratteristiche edilizie sono stabiliti dai regolamenti locali di igiene.

4. Le urne cinerarie contenenti i residui della cremazione possono essere conservate, oltre che nei cimiteri, in apposite cappelle o in colombari privati, permettendo la conservazione delle ceneri da parte dei congiunti.

5. Qualora la manifestazione di volontà di cui all'articolo 1 lo preveda o su richiesta scritta dei successori legittimi, si potrà procedere alla dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, la volontà di conservazione o dispersione delle ceneri viene espressa dagli aventi diritto.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

7. La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che in uno spazio riservato allo scopo dal comune, anche in natura. In tal caso deve comunque trattarsi di luoghi al di fuori dei centri abitati ed occorre l'autorizzazione preventiva del comune interessato, che viene rilasciata gratuitamente.

8. Nessuna autorizzazione è richiesta per la dispersione in mare, ad una distanza superiore a trecento metri dalla costa delle ceneri risultanti dalla cremazione.

9. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del regolamento approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 5.

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 6.

1. All'articolo 411 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La dispersione delle ceneri non è punibile qualora avvenga in seguito a espressa volontà del defunto o degli aventi diritto».

Art. 7.

1. Gli articoli 78, 79, 80 e 81 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

